



COMUNE DI RIARDO

(Provincia di Caserta)

Piazza Vittoria – 81053 RIARDO(CE) - ☎ 0823/981044 📠 0823/981088

e-mail: comuneriardo@virgilio.it - PEC: protocollo.riardo@asmepec.it

Cod. fisc. 80011310614 – P. Iva 01551140617



Prot. n. 3528 del 04/08/2017

ORDINANZA n. 3 del 04/08/2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(quale autorità comunale di Protezione Civile)

Premesso che:

- è consuetudine bruciare all'aperto ramaglie provenienti dalle attività di potatura delle piante nonché residui vegetali come erbacce e fogliame, paglia, sfalci e potature provenienti dalle attività di pulizia di fondi agricoli, orti e giardini;
- la bruciatura di tali sostanze di origine vegetali provoca l'emissione nell'atmosfera di fumi contenenti sostanze incombuste, che provocano inquinamento, problemi igienici ambientali ma soprattutto è alla base di un serio rischio di incendi;

Considerato che:

- le condizioni climatiche di questa stagione estiva rendono fortissimo il rischio di incendi boschive di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comportano un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi;
- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, accumuli di residui vegetali, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi;

Visti:

- l'articolo 15 della Legge 225/1992, per il quale il Sindaco/Commissario Straordinario riveste la funzione di autorità comunale di Protezione Civile;
- il D. Lgs. 112/98, che individua tra i compiti di protezione civile la lotta agli incendi boschivi nelle attività di Protezione Civile;
- la Legge 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi e, in particolare, l'art. 3 comma 3, lett. c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;

- la Legge n. 116/2014;
- le leggi di settore;
- il D.Lgs. n. 152/2006 “Codice dell’Ambiente” e ss. mm. ed ii.;
- il nuovo Codice della strada con particolare riferimento all’art. 29 comma 1/3;
- il Decreto Dirigenziale n. 33 del 04/07/2017, pubblicato sul BURC n. 55 del 10/07/2017, con il quale si DICHIARA “LO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Campania per il periodo dal 4 luglio al 30 settembre 2017”;
- la comunicazione prot. n. 3464 del 01/08/2017 della Prefettura di Caserta con cui è stata trasmessa la nota n. 8496 della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere con la quale, segnalando che vi è divieto assoluto di bruciatura di vegetali e loro residui o altri materiali connessi all’esercizio di attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione dei residui vegetali forestali, e che in determinate condizioni per i contravventori si possono configurare ipotesi di reato p. e p. dall’art. 256, co. 1, lett. a) D.lgs. n. 152/2006 nonché dall’art. 674 c.p., si invitano i Comuni ad adottare specifiche ordinanze che regolamentino le attività di abbruciamento;
- il Testo Unico degli Enti Locali, D.lgs. n. 267/2000, con particolare riguardo all’art. 54 in materia di Ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti, nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 33 del 04/07/2017, pubblicato sul BURC n. 55 del 10/07/2017, avente ad oggetto: “DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI, ANNO 2017, DAL 04 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2017”,

- **IL DIVIETO ASSOLUTO DI ABBRUCIAMENTO DI RESIDUI VEGETALI, AGRICOLI E FORESTALI NEL PERIODO 4 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2017”;**
- **A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI** a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianalistiche industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:
 1. alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
 2. al decespugliamento laterale lungo le strade (ad es. in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri;
 3. al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- **AI CONCESSIONARI** di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;

ORDINA ALTRESÌ

- che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie insistenti sul territorio comunale siano costituite fasce di rispetto, libere da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o, comunque, trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- che i Comandi Militari adottino, durante l’esecuzione di esercitazioni militari effettuate sul territorio comunale, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;

AVVERTE

che in caso di mancato adempimento del presente provvedimento, oltre alle eventuali disposizioni penali, ai trasgressori della presente ordinanza sarà applicata, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Ls.267/2000, la sanzione pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, salvo quant'altro previsto dalla Legge 353/2000 in materia penale;

DEMANDA

alla Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri Forestale Campania ed a tutte le Forze di Polizia vigilanza ed il controllo circa l'osservanza della presente ordinanza;

R I C O R D A

- che tutti i cittadini sono invitati a segnalare al Comando di Polizia municipale di Riardo eventuali trasgressori;
- che su ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane e periferiche;
- che l'accensione di materiale plastico, di rifiuti, di ramaglie e di arbusti all'interno di aree boschive prevede sanzioni penali così come disposto dal D.Lgs. 152/2006, dalla Legge n. 353/2000 e dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 674 c.p.;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci la pubblica incolumità è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
Vigili del Fuoco-115
Regione Campania-sala operativa antincendio boschivo- numero verde 800 449 911
Corpo Forestale dello Stato - 1515
Comando Stazione Carabinieri di Pietramelara - 0823/986002
Comando di Polizia Locale-0823/641045

La presente ordinanza ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Riardo per giorni 15 consecutivi e sul sito internet: www.comune.riardo.ce.it.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg., al TAR della Campania o, in alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia trasmessa: alla Prefettura di Caserta, alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Ce); alla Questura di Caserta; al Comando della Guardia di Finanza di Caserta; alla Regione Campania Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Servizio Territoriale Provinciale di Caserta; al Comando Stazione Carabinieri di Pietramelara (CE); al Comando di Polizia Municipale.
- Che la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione di avviso pubblico su tutto il territorio comunale e pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Riardo, 4 agosto 2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to D.SSA STELLA FRACASSI